

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: Art. 3 Decreto Legislativo 502/1992 e Art. 30 Legge regionale 19/2022 – Definizione della composizione, della modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei Sanitari degli Enti del SSR.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento Salute dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della Legge regionale 30.07.2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Direttore del Dipartimento Salute e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

- di approvare la composizione, la modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei Sanitari come risultante nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
(Francesco Maria NOCELLI)

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
(Francesco ACQUAROLI)

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

#### **Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- Legge regionale 08.08.2022, n. 19 “Organizzazione del servizio sanitario regionale”.

#### **Motivazione ed esito dell'istruttoria**

Il D. Lgs. 502/1992 all'art. 3 recante “Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali”, individua al comma 12 il Consiglio dei Sanitari quale “... *organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio*”.

La Legge regionale 19/2022 all'art. 30 recante “Consiglio dei sanitari” al comma 2 dispone che: “*La Giunta regionale definisce, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992, la composizione del Consiglio dei sanitari, assicurando nell'Azienda ospedaliero-universitaria una rappresentanza della componente universitaria, nonché le modalità di elezione e di funzionamento dello stesso*”.

Nella fase di predisposizione del documento sono state coinvolte le direzioni generali degli enti nell'ambito degli incontri del Comitato di coordinamento.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la composizione, la modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio dei Sanitari come risultante nell'Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**(Irene PICCININI)**

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto propone la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL DIRETTORE  
(Antonio DRAISCI)**

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**

